

**In data 5 marzo 2007 si sono incontrati i rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali regionali dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie che hanno sottoscritto il presente accordo decentrato regionale, in applicazione di alcuni istituti giuridico – economici previsti dal nuovo ACN, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.**

**I componenti della delegazione di parte pubblica:**

Regione Umbria Direzione Regionale Sanità.....  
Direttore Generale Azienda U.S.L. N. 1.....  
Direttore Generale Azienda U.S.L. N. 2.....  
Direttore Generale Azienda U.S.L. N. 3.....  
Direttore Generale Azienda U.S.L. N. 4.....

**Le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale:**

SUMAI.....  
FP CGIL MEDICI.....  
CISL Medici.....  
Federazione Medici.....  
AUPI.....  
SNUBCI.....

**STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO SUI SEGUENTI PUNTI:**

1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FORMAZIONE CONTINUA);
2. COORDINAMENTO DI BRANCA SPECIALISTICA;
3. PUBBLICAZIONE DI ORE IN ALCUNE AREE SPECIALISTICHE;
4. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA;
5. PSICOLOGI OPERANTI PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI.

## **Formazione continua**

I medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie convenzionate partecipano ai corsi di formazione continua attivati dalla Regione presso la Scuola Regionale Sanità di Villa Umbra. Il piano annuale di formazione è definito di concerto con i rappresentanti sindacali sulla base della programmazione regionale di settore per un massimo di 40 ore annue. Il piano individua gli obiettivi formativi regionali che possono essere integrati dalle Aziende. Tale formazione è valida al fine dei crediti formativi (ECM). Le ore residue per il raggiungimento del debito annuale dovuto dallo specialista ai fini ECM, qualora l'Azienda Sanitaria Locale non sia in grado di garantire tale raggiungimento, sono effettuate direttamente dal singolo specialista e riconosciute dall'Azienda. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbiano conseguito il minimo dei crediti formativi previsto, sono esclusi da ogni aumento di orario di incarico e da eventuali incentivi previsti dagli accordi decentrati regionali e aziendali.

Al fine dell'acquisizione di una sempre più elevata qualificazione professionale finalizzata alla crescita dell'attività lavorativa nella disciplina di appartenenza, allo specialista ambulatoriale con un incarico pari o superiore a 29 ore settimanali è consentito svolgere fino ad un massimo del 20% di ore di formazione aggiuntiva, da concordare con l'Azienda dove è incaricato ad espletare il maggiore numero di ore.

## **Organizzazione del lavoro (coordinamento di branca)**

I coordinatori di branca sono individuati in ogni Azienda Sanitaria almeno uno per l'area medica ed uno per l'area chirurgica. Una diversa individuazione dovrà essere definita dalla trattativa decentrata aziendale che comunque dovrà tenere conto di raggruppamenti di discipline omogenee per ogni area. Il coordinatore è nominato dal Direttore Generale con l'assenso dell'interessato. Il coordinatore di branca è scelto tra quelli di norma con incarico a 38 ore settimanali a tempo indeterminato ed è incaricato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile annualmente a seguito di valutazione positiva. Con l'atto di nomina vengono fissati gli obiettivi e i criteri per la verifica annuale. Al responsabile di branca è corrisposto un compenso lordo mensile onnicomprensivo di € 250,00. Al responsabile di branca spettano i seguenti compiti:

- coordina i propri collaboratori nelle attività lavorative;
- è responsabile dell'attuazione del programma che mensilmente concorda con il Dirigente medico della struttura;
- si riunisce periodicamente con i propri collaboratori per la verifica dell'andamento dell'attività operativa apportandovi i necessari adeguamenti migliorativi laddove si verificano delle disfunzioni organizzative;
- i responsabili di branca si riuniscono periodicamente con cadenza almeno trimestrale per la valutazione dell'attività specialistica in generale ed anche al fine della possibile individuazione di percorsi diagnostico terapeutici riferiti a patologie che ricomprendono diverse discipline; verificano in quel contesto l'appropriatezza delle prestazioni, la razionalizzazione della spesa e delle risorse umane.

## **Pubblicazione di ore in alcune specifiche discipline specialistiche**

La Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha provveduto ad inquadrare nel ruolo medico del S.S.N. i medici specialisti convenzionati nelle aree preventivamente individuate, stabilendo nel contempo che, per tali discipline, si fosse ritenuta conclusa la fase inerente la pubblicazione di ore, a seguito del transito dal rapporto convenzionale a quello di dipendenza.

Si è peraltro verificato che in alcune di quelle discipline tutti i medici specialisti ambulatoriali, pur avendo sostenuto il giudizio positivo di idoneità all'inquadramento, hanno comunque optato per il mantenimento del rapporto convenzionale.

Laddove, quindi, le Aziende accertino che per tali discipline sopravvenga una ulteriore necessità assistenziale, preso atto del mancato transito dello specialista dal rapporto convenzionale a quello di dipendenza, le stesse, all'interno del monte ore consolidato alla data del 31 gennaio 1998, possono procedere alla pubblicazione delle ore settimanali necessarie adottando i criteri previsti dal nuovo A.C.N, fermo restando quanto previsto dall'accordo medesimo per le pubblicazioni nelle branche rimaste a rapporto convenzionale.

I criteri di valutazione che la commissione aziendale paritetica deve assumere per la scelta di specialisti ambulatoriali aventi particolari capacità professionali, così come previsto dal comma 4 dell'art. 22 dell'ACN, sono demandati alla trattativa aziendale.

## **Attività libero professionale intra - moenia**

Allo specialista ambulatoriale e alle altre professionalità sanitarie è consentito di svolgere l'attività libero professionale nei termini e con le modalità previste dall'art. 52 della convenzione nazionale, sia nell'area medica che chirurgica.

Tale attività è concordata e realizzata in stretta analogia a quanto previsto dalle norme che disciplinano il rapporto dei medici della dipendenza. Restano confermate le previsioni aziendali in riferimento a forme incentivanti su obiettivi prefissati.

## **Psicologi operanti presso gli istituti penitenziari**

Con Decreto 10/04/2002 del Ministro della Salute e della Giustizia, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03/08/2002, le risorse finanziarie ed i rapporti convenzionali preposte al funzionamento del presidio per i detenuti tossicodipendenti negli istituti penitenziari sono transitate dal Ministero della Giustizia al S.S.R.

Allo scopo di salvaguardare le competenze e le professionalità acquisite nonché al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio con i professionisti già convenzionati, si conviene che le Aziende, verificate la qualità delle prestazioni prestate, la certezza delle risorse economiche ed almeno una anzianità annuale di incarico nonché l'assenza di motivi di incompatibilità, in analogia a quanto stabilito per i professionisti convenzionati in applicazione dell'ex protocollo aggiuntivo, possono trasformare detti incarichi in rapporto a tempo indeterminato contestualmente alla fase di applicazione dell'Accordo sul precariato del personale dipendente.